

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GULLO

Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esibizione della patente di guida e del certificato di assicurazione

Presentata il 9 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'utilizzo di strumenti informatici ha reso ormai semplice l'effettuazione di molte tipologie di accertamenti. Ciononostante, permane nel codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito « codice », una disposizione che prevede un regime sanzionatorio per la semplice dimenticanza della patente di guida o per la mancata esposizione dell'assicurazione, documenti il cui possesso può tranquillamente essere accertato tramite gli strumenti di controllo informatici di cui le Forze dell'ordine dispongono.

La presenza di norme tali nel nostro ordinamento è frutto di una vetusta ed

erronea considerazione del rapporto tra lo Stato e il cittadino. A tale fine appare logico e rispettoso dello stesso rapporto prevedere l'eliminazione di questa inutile e vessatoria sanzione, vista la possibilità di accertamento da parte delle Forze dell'ordine circa la veridicità del possesso dei documenti. Restano comunque ferme le sanzioni in caso di mancanza dei certificati necessari nei casi di cui all'articolo 115, comma 2, del codice ed è quindi esclusa la possibilità di chiedere l'esibizione del documento nonché di irrogare le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 180 dello stesso codice, che la presente proposta di legge provvede a modificare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 7 dell'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « Chiunque viola le disposizioni del presente articolo » sono inserite le seguenti: « tranne i casi della mancata esibizione della patente di guida e della mancata esposizione del tagliando assicurativo, ».

